

DELIBERA N. 23/2026

**[REDACTED] / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/773536/2025)**

Il Corecom Campania

NELLA riunione del 26/03/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 01/09/2025 acquisita con protocollo n. 0212630 del 01/09/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante contesta all’operatore Tim S.p.A. di aver apportato aumenti periodici effettuati su ratei della sua linea telefonica a suo avviso non giustificati. Chiede un rimborso di euro 200 di cui 100 risarcimento danni.

2. La posizione dell'operatore

La suddetta utenza è attualmente configurata con il profilo commerciale denominato TIM Connect Fibra Gold. Il canone mensile previsto per tale offerta, alla data della presente, è pari a € 36,90. Tale importo include l'Opzione VOCE, che consente di effettuare chiamate gratuite verso numeri nazionali fissi e mobili. Il gestore Tim S.p.A. Per quanto oggetto della presente controversia ritiene doveroso evidenziare innanzitutto che l'articolo 6 delle Condizioni Generali di Abbonamento (di seguito CGA), ai commi 1 e 2, testualmente cita "...TIM si riserva la facoltà di prevedere, nell'ambito di specifiche offerte ed in conformità con la normativa applicabile, condizioni economiche che contemplino nel tempo la variazione dei costi a carico del Cliente, per un ammontare percentuale dipendente dalla variazione annuale di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, stabilito da un istituto pubblico. Il profilo commerciale di ciascuna offerta, prima che il Cliente sia vincolato dal contratto con TIM, descriverà le modalità e la periodicità con cui il suddetto adeguamento sarà effettuato, unitamente alle comunicazioni informative previste. Inoltre, nello specifico, si evidenzia come quanto previsto dall'articolo 12 delle Condizioni Generali di Abbonamento, rubricato "Modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali", risulti di particolare rilevanza ed esaustività ai fini del riscontro alle rimostranze sollevate dalla parte istante, fornendo un chiaro riferimento normativo alle modalità di variazione contrattuale previste dal gestore.

3. Motivazione della decisione

Risulta ingiustificata ed immotivata la richiesta dell'istante in base all'art. 12 delle condizioni generali di contratto.

DELIBERA

Articolo 1

1. Per le motivazioni indicate che qui si intendono integralmente riportate il Corecom Campania dichiara di non accogliere l'istanza del Dott. ██████████ n. 773536 del 01/09/2025, quindi si dispone il rigetto dell'istanza ritenendola inidonea a superare i motivi ostativi dell'accoglimento.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, li 26/03/2026

F.to

La Relatrice del Comitato

Avv. Carolina Persico

F.to

La PRESIDENTE

Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente ad interim

F.to

Dott.ssa Vincenza Vassallo